

In molti casi, quando l'organo consiliare (di Regione, Provincia, Comune) non riesce a raggiungere il quorum necessario alla nomina – quorum che in genere è piuttosto elevato per garantire che l'eletto sia *super partes* – il presidente dello stesso organo esercita i cosiddetti “poteri sostitutivi” e, con atto monocratico, designa il difensore civico.

A prevedere che siano i presidenti ad esercitare i poteri sostitutivi è il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 293 del 1994: “Ricostituzione degli organi ”: 1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. 2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo

La giurisprudenza sul punto è copiosa e la sintetizzerei in questo modo: se la nomina è “presidenziale”, ovvero monocratica, deve essere adeguatamente motivata. Cito ad esempio quello che recentemente è accaduto nelle Marche: il presidente del Consiglio Regionale ha nominato il prof. Italo Tanoni quale ombudsman regionale. A seguito di un ricorso, il TAR Marche, con l' Ordinanza n. 613 del 2010 ha sospeso la nomina con queste motivazioni:

“- che in caso di “elezione” o “nomina” collegiale, per la quale è previsto il meccanismo di voto che, in questo caso, risulta essere rinforzato per effetto della necessaria maggioranza di due terzi dei componenti dell'assemblea, la motivazione pare vada individuata nell'esito della votazione, che rende preferibile il candidato che ottiene la maggioranza dei consensi rispetto agli altri;  
- che, del resto, non sembra avere senso pretendere una diversa motivazione comparativa in senso tecnico, poiché, altrimenti, la votazione riguarderebbe il solo candidato al primo posto dell'ipotetica graduatoria di idoneità;  
- che tali principi non sembrano invece applicabili nel caso di nomina da parte di organo monocratico, poiché non essendoci il risultato di un consenso di maggioranza espressivo di una motivazione (ancorché numerica), devono prevalere le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa affinché la scelta di un soggetto non avvenga sulla base di un mero arbitrio;  
.....”

Ebbene, il presidente del Consiglio Regionale, pochi giorni dopo, ha nuovamente nominato il prof. Italo Tanoni “aggiungendo”, nel decreto di nomina, dieci righe di motivazione, nelle quali, sostanzialmente, sostiene le capacità e la professionalità del nominato.